



COMUNE DI BORTIGALI

- Settore Cultura e Servizi Sociali -

Pec: sociale@pec.comune.bortigali.nu.it

E-mail: servsociale@comune.bortigali.nu.it

Via Umberto I, n. 6 – C.A.P. 08012- Tel. 0785/80530 – 80620 - Fax 0785/80131

P.I. 00157780917

AVVISO PUBBLICO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3°, LEGGE 9.12.1998, N. 431. ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Visto il Decreto del Ministro dei LL.PP. 7 giugno 1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13.07.2022.

Vista la deliberazione R.A.S. n. 2222/35034 del 21/07/2026

RENDE NOTO

che è indetto un Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/1998 Anno 2026. **Fino al 15/10/2026** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Art.1 Destinatari e requisiti

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art.2 Determinazione della situazione economica e contributi concedibili

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- FASCIA A con ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74.
- FASCIA B con ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale od inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Per quanto concerne la determinazione della misura del contributo lo stesso non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'I.S.E.E. del beneficiario.

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Art.3 Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art.4 Presentazione delle domande

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata all'Ufficio Servizi Socio Culturali del Comune di Bortigali redatta sull'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, sul sito internet www.comune.bortigali.nu.it, presso l'Informagiovani/Informacittadino sito presso la Biblioteca comunale.

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere presentate attraverso una delle seguenti modalità:

1. a mano presso l'Ufficio Protocollo o l'Ufficio Servizi Socio Culturali, negli orari al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il Martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30);
2. a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it (in formato PDF);

Le domande dovranno in ogni caso pervenire al Comune di Bortigali improrogabilmente entro e non oltre il giorno 15/10/2026 in formato pdf, non sono ammessi i formati tipo foto e non chiaramente visibili.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente comma saranno escluse.

Art.5 Documentazione da presentare

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato, con l'indicazione dell'ammontare del canone annuo;
- copia del documento che attesta la regolarità del pagamento dell'imposta di registro o autocertificazione cedolare secca, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 23/2011;
- copie ricevute regolarmente quietanziate dal locatore o ricevute di bonifico bancario sottoscritte dal locatore, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione per il periodo Gennaio/Dicembre 2026. Le ricevute/bonifici relative ai mesi successivi alla data di scadenza del presente bando dovranno essere presentate presso l'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 15 gennaio 2027;
- dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile, con allegata fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo in alternativa a quanto richiesto nel punto precedente;
- copia del documento d'identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale;
- fotocopia permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti alla UE) o della carta di soggiorno;
- copia Modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in ottemperanza al D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e al D.M. del 7.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in corso di validità;
- Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente in cui si intende avere l'accredito intestato al beneficiario.

Art. 6 Istruttoria delle domande e graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine, verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria dei beneficiari e l'elenco dei richiedenti esclusi per il mancato possesso di uno dei requisiti previsti nel presente bando.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale per 7 giorni consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni. Decorso tale termine si provvederà ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accredito, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in fotocopia, di pagamento del canone di locazione per l'anno 2026. Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato, i contributi verranno concessi sulla base delle modalità stabilite dalla R.A.S., mediante riduzione proporzionale dei contributi dovuti a tutti i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria.

Il Comune può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni mediante accertamenti diretti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Art.7 Informativa Sull'uso Dei Dati Personali E Sui Diritti Del Dichiarante (art. 13 D. Lgs. n° 196/2003).

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando. Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per la pratica di che trattasi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bortigali.

Art.8 Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato presso l'Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Bortigali, www.comune.bortigali.nu.it, dal 12.08.2026 al 15.10.2026.

Art. 9 Informazioni

Per ulteriori informazioni su quanto indicato contattare l'Ufficio Socio-culturale al seguente numero di telefono 0785-80530 interno 0 - 3276889860 o nei giorni di apertura al pubblico.

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia all'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2222 del 21/07/2026.

Bortigali, 12/08/2026

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Riccardo Scintu